

COMUNE DI PERTUSIO

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEL CIMITERO

INDICE

PARTE PRIMA - DEI PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

Articolo 2 - Rapporti con l'autorità Sanitaria

Articolo 3 - Autorizzazioni di stato civile

PARTE SECONDA - DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Articolo 5 - Attività necroscopica

Articolo 6 - Funzioni del medico necroscopo

Articolo 7 - Cura della salma

Articolo 8 - Servizi necroscopici comunali

Articolo 9 - Autorizzazioni di polizia Mortuaria

Articolo 10 - Trasporti all'estero o dall'estero

PARTE TERZA - DELLA ATTIVITÀ FUNEBRE E DELLA IMPRESA

Articolo 11 - Principi generali dell'attività funebre

Articolo 12 - Servizi e trattamenti funebri

Articolo 13 - Usi funebri locali

Articolo 14 - Rapporti con le Comunità Religiose

Articolo 15 - Disciplina del trasporto funebre

Articolo 16 - Procedure inerenti il servizio funebre

Articolo 17 - L'impresa funebre

PARTE QUARTA CIMITERI - CREMAZIONE - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - SEPOLTURE,
INUMAZIONI E TUMULAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE

CIMITERI

Articolo 18 - Cimiteri

Articolo 19 - Camera mortuaria

Articolo 20 - Deposito provvisorio di salme e resti

Articolo 21 - Ossario Generale

Articolo 22 - Ammissione nel Cimitero Comunale

Articolo 23 - Reparti speciali

Articolo 24 - Atti a disposizione del pubblico

Articolo 25 - Accoglimento delle salme e seppellimento

CREMAZIONE

Articolo 26 - Esercizio ed autorizzazione

Articolo 27 - Consegna delle ceneri

Articolo 28 - Vigilanza

Articolo 29 - Registri

Articolo 30 - Tariffe per la cremazione

Articolo 31 - Destinazione delle ceneri - "Cinerario Comune"

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 32 - Avvisi di scadenza

Articolo 33 - Esumazione ed estumulazione ordinarie

Articolo 34 - Cellette Ossario

Articolo 35 - Esumazione ed estumulazione straordinarie

Articolo 36 - Estumulazioni d'Ufficio

Articolo 37- Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

Articolo 38 - Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare

Articolo 39 - Disponibilità dei materiali

SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 40 - Caratteristiche delle sepolture e loro durata

Articolo 41 - Sepolture - ulteriori chiarimenti

Articolo 42 - Concessione a viventi e deceduti di sepolture individuali a tumulazione

Articolo 43 - Elementi collocabili sulle sepolture individuali

Articolo 44 - Epigrafi, arredi, ornamenti, sulle sepolture individuali richieste ad impresa privata

Articolo 45 - Retrocessione loculi, cellette, urne cinerarie e aree trentennali

SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 46 - Criteri generali di concessione

Articolo 47 - Obblighi del concessionario

Articolo 48 - Tipi di aree in concessione per sepolture private

Articolo 49 - Modalità e termini di costruzione e sistemazione

Articolo 50 - Agibilità della sepoltura

Articolo 51 - Ammissione nella sepoltura

Articolo 52 - Estumulazioni ed esumazioni da sepoltura privata

Articolo 53 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private

Articolo 54 - Subentri nella titolarità della concessione

Articolo 55 - Decadenza delle concessioni

Articolo 56 - Procedure successive all'atto di decadenza

PARTE QUINTA - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI - IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE.

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Articolo 57 - Orari dei cimiteri

Articolo 58 - Circolazione dei veicoli

Articolo 59 - Divieti speciali

IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

Articolo 60 - Della Impresa Cimiteriale

Articolo 61 - Progetto di costruzione e relativa autorizzazione

Articolo 62 - Recinzione del cantiere

Articolo 63- Lavori su sepolture individuali

Articolo 64 - Materiali di scavo

Articolo 65 - Orario di lavoro delle ditte

Articolo 66 - Sospensione attività lavorativa

Articolo 67 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture

Articolo 68 - Responsabilità delle ditte private

PARTE SESTA - DELLE SANZIONI

Articolo 69 - Sanzioni

PARTE SETTIMA - DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70 - Norme transitorie e finali

PARTE PRIMA - DEI PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici, nonché da enti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.

2. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.

3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Articolo 2 - Rapporti con l'Autorità Sanitaria

1. Le AA.SS.LL. vigilano e controllano le attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari.

2. Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione e dal presente regolamento, il Comune coopera con le AA.SS.LL. nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) conseguire un più efficiente e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte

b) attenuare, anche mediante appropriata formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto, conseguenti ai decessi a domicilio e all'esercizio della medicina necroscopica, all'esecuzione dei riscontri diagnostici, al funzionamento delle camere mortuarie e degli obitori, ai prelievi di parti del cadavere finalizzati al trapianto, ai trattamenti obbligatori sul cadavere;

c) disciplinare i flussi di consegna dei cadaveri rilasciati a scopo di insegnamento e di indagini scientifiche, avuto riguardo al tempo ed al modo nei quali essi vengono restituiti per la sepoltura;

d) monitorare la quantità e la tipologia dei trattamenti sul cadavere richiesti da privati in modo da reprimere le eventuali speculazioni;

e) disciplinare, di concerto con le amministrazioni ospedaliere, i comportamenti del personale in occasione del decesso di un assistito e accertare le modalità di presenza nelle strutture di operatori funebri privati in modo da scoraggiare eventuali attività abusive;

f) sorvegliare l'esecuzione dei trasporti funebri, con particolare riguardo alla conformità di impiego dei feretri forniti **(sospesa temporaneamente la cooperazione con l'A.SL. in esecuzione D.G.R. della Regione Piemonte n. 115-6947 del 05.08.2002)**

g) monitorare periodicamente le condizioni igienico-sanitarie generali del cimitero esistente nel territorio comunale.

3. Le AA.SS.LL. propongono

inoltre al Comune, tramite il Sindaco, provvedimenti finalizzati a una migliore efficacia igienico-sanitaria delle attività e dei servizi di competenza comunale.

4. L'espressione A.S.L., contenuta nel presente regolamento e' da intendersi come Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 3 - Autorizzazioni di stato civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i., al quale ci si deve riferire per quanto nel presente atto non espressamente contemplato.

2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

3. La Giunta, tramite accordi con le AA.SS.LL. e l'Ordine dei Medici, definisce le modalità di interscambio dei dati del decesso tra uffici comunali, medico curante e medico necroscopo, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici.

4. L'ufficiale di stato civile, ai sensi dell'art. 141 del R.D. N. 1238/1939, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90, artt. 8, 9 e 10 per i quali e' competente a provvedere la A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

5. Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria, dalla circolare del Ministero della Sanità 31.07.98, n. 10 e dalla L. 30.03.2001, N. 130.

6. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

PARTE SECONDA - DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4 - Facolta' di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volonta' del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facolta' di scelta, se non diversamente stabilito, e' altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma e' tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Articolo 5 - Attivita' necroscopica

1. Le AA.SS.LL. individuano i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro nomina il Comune.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attivita' dall'A.S.L. che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del codice penale.
3. L'accertamento della causa di morte compete al Medico curante con modalita' e termini previsti dalla legge. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia della causa di morte sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosita' del suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specialistica.
4. Il Comune, nel ricevere la scheda di morte, provvede affinché i dati ivi contenuti siano posti a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento, ovvero può in via generale, di concerto con le AA.SS.LL. e secondo le direttive di organizzazione eventualmente emanate dalla Regione, delegare il medesimo alla sua ricezione.
5. I riscontri diagnostici sui cadaveri e le rettifiche alla scheda di morte sono disciplinate dalla legge.
6. Della esecuzione del riscontro diagnostico si dà preventiva notizia al Comune, il quale procede alla conseguente modificazione delle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 6 - Funzioni del medico necroscopo

1. Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica nei termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria. La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'autorita' giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.

2. Presa visione della causa di morte secondo le procedure di cui all'articolo precedente, il medico necroscopo valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato il cadavere ed assume i provvedimenti necessari.

3. L'identificazione del cadavere viene eseguita al momento dell'accertamento del decesso ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, durante la visita necroscopica negli altri casi.

4. Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'A.S.L. e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. L'A.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

Articolo 7 - Cura della salma

1. Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.

2. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.

3. Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.

4. I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

Articolo 8 - Servizi necroscopici comunali

1. La pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al custode del cimitero.

2. La consegna di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, nonché il loro successivo trasporto sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R.285/90 - Art. 35.

3. Nello svolgimento delle attività necroscopiche nel territorio comunale e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà verso la salma.

4. Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera ardente appositamente allestita per la celebrazione di esequie particolari è autorizzato dal Comune previo parere della Autorità sanitaria.

Articolo 9 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

1. Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione del Sindaco.

2. Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione è altresì rilasciata dal Sindaco.

3. Le AA.SS.LL. provvedono ad emanare le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e per le parti anatomiche riconoscibili residue dall'attività ospedaliera, i quali saranno accolti ai cimiteri per essere sepolti o cremati. Il recupero degli oneri sostenuti dal Comune avviene secondo le disposizioni di legge.

Articolo 10 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti di salme, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/37 resa esecutiva con R.D. 1/7/37 n. 1379, sono soggetti alla Convenzione e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria. L'autorità competente rilascia il passaporto mortuario.

2. Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.

3. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla Convenzione del 28/4/38 resa esecutiva con R.D. 16/6/38 n. 1055.

PARTE TERZA - DELLA ATTIVITÀ FUNEBRE E DELLA IMPRESA

Articolo 11 - Principi generali dell'attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

a) Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art.115 del R.D. n. 773/31;

b) Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;

c) Trasporto di cadavere, previa le verifiche di cui al Regolamento di Polizia mortuaria.

2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il D.Lgs. 267/2000.

3. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, ovunque abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni dettate dal D.P.R. 285/90 e s.m.i.

Articolo 12 - Servizi e trattamenti funebri

1. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranza.

2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività :

a) Assistenza e composizione della salma;

b) Fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;

c) Prelievo da parte di operatori qualificati;

d) Trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nel cimitero comunale;

e) Noleggio celle di refrigerazione e accessori di base -catafalco, tavolino portafirme, ecc. - ove necessario.

3. L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attivita' funebre puo' effettuare le seguenti attivita' accessorie di onoranza:

- a) Arredo camera mortuaria ove non vietato;
- b) Vestizione e toeletta funebre;
- c) Fornitura composizioni floreali;
- d) Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- e) Altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

5. L'impresa ha facolta' di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.

6. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto cio' che ha ricevuto a causa del mandato.

Articolo 13 - Usi funebri locali

1. Nel comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro puo' essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.

3. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

4. Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilita' ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa e' tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.

5. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa nello stesso, secondo le modalita' riportate nei commi precedenti.

6. Le attivita' di sepoltura, fino ad eventuale appalto del servizio, sono svolte da ditta o persona incaricata dagli interessati ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.

7. L'autofunebre e' tenuta alla esecuzione di corteo a passo d'uomo dall'ingresso del cimitero al luogo della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale.

Articolo 14 - Rapporti con le comunita' religiose

1. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della liberta' di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 15 - Disciplina del trasporto funebre

1. Il Sindaco, sentite le Comunita' religiose, le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Autorita' Sanitaria, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attivita' inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:

- a) Orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;
- b) Orari di arrivo al cimitero, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
- c) Giorni di sospensione dell'attivita' funebre, tenendo conto della opportunita' di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;

2. E' facolta' del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio del Paese nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alle cerimonia pubblica.

Articolo 16 - Procedure inerenti il servizio funebre

1. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonche' della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformita' alle norme di legge e di regolamento.

2. Colui che effettua il trasporto della salma e' incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attivita' funebre.

3. La vigilanza sul trasporto funebre viene effettuata dalle ASL, anche in ordine alla conformita' dei feretri alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni cimiteriali previste. **(norma temporaneamente sospesa in esecuzione D.G.R. della Regione Piemonte n. 115-6947 del 05.08.2002)**

7. Il Personale addetto alla vigilanza ha il compito di curare che gli adempimenti relativi all'esecuzione del trasporto siano opportunamente verbalizzati, ai sensi di legge.

Articolo 17 - L'impresa funebre

1. L'esercizio dell'attivita' di impresa funebre e' libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato. Esso e' soggetto all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art.115 del R.D. 18/6/1931 n. 773 ed alla disciplina prevista dal d.lgs 31/3/98 n. 114. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.

PARTE QUARTA CIMITERO - CREMAZIONE - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO

Articolo 18 - Cimitero.

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero compete al Sindaco che ha facolta' di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.

2. Il Comune gestisce il cimitero secondo le forme previste dall'ordinamento degli enti locali.

3. In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti organi comunali.

4. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario del cimitero e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.

5. Nel cimitero le attività inerenti la sepoltura o la raccolta e traslazione di salme, resti mortali, ossa e ceneri sono svolte, fino ad eventuale appalto del servizio, da ditta specializzata, con oneri a carico degli interessati;

Articolo 19 - Camera mortuaria

1. Il cimitero dispone di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione.

2. Nella camera mortuaria vengono depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.

3. Tale deposito non può superare la durata di cinque giorni.

Articolo 20 - Deposito provvisorio di salme e resti

1. Le salme che non possono avere sistemazione in sepoltura devono essere collocate in deposito provvisorio nella camera mortuaria.

2. Il periodo di deposito non può superare i 24 mesi.

3. Decorso tale termine senza che sia provveduto alla rimozione delle salme, il Sindaco notificherà formale diffida ai responsabili di provvedere entro 30 giorni. In difetto, le salme saranno inumate.

Articolo 21 - Ossario Generale

1. Nel Cimitero è istituito un ossario generale per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, nonché dei resti rinvenuti fuori dal Comune o provenienti da Cimiteri soppressi.

Articolo 22 - Ammissione nel Cimitero Comunale.

1. L'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90), stabilisce la casistica degli ammessi ordinariamente nel cimitero comunale.

2. Secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, la Giunta definisce la ricettività delle singole strutture cimiteriali fissandone bacini territoriali di utenza in modo da bilanciare le disponibilità.

3. Nel provvedimento di cui al comma precedente sono inoltre determinati criteri che favoriscano la vicinanza delle sepolture di componenti di uno stesso nucleo, familiare o di fatto.

4. Rimane salvo il diritto del coniuge e dei familiari, fino al 2° grado, di ottenere la sepoltura in quel Cimitero.

5. Nell'area cimiteriale, situata all'interno della Cappelletta, riservate alla sepoltura di appartenenti a comunità religiose, l'ammissione può essere richiesta dagli aventi titolo, o in difetto, dalle comunità medesime.

6. Nei casi non previsti al comma 1, l'ammissione è subordinata all'eccedenza di disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, secondo la previsione tenuta aggiornata dal Dirigente del Servizio, nonché soggetta al pagamento di una tariffa.

7. L'accoglienza e la sepoltura delle salme nei cimiteri cittadini sono effettuate in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.

8. L'arrivo di trasporti funebri provenienti da altri comuni avviene in orario compatibile col funzionamento del Cimitero e l'orario del dipendente addetto; per i funerali che si svolgono in altri Comuni, quando ciò non accadesse, si procederà all'accoglimento della salma nella camera mortuaria per la sosta provvisoria.

Articolo 23 - Reparti speciali.

1. Non esistono reparti speciali per la cremazione e per la sepoltura di nati - morti e dei feti, pertanto le inumazioni e le tumulazioni di dette salme sono analoghe a quelle riportate nei successivi articoli.
2. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, e' consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto.

Articolo 24 - Atti a disposizione del pubblico.

1. Presso gli uffici comunali, sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse, i registri giornalieri dei movimenti previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Sono altresì a disposizione del pubblico:
 - a) Copia del presente Regolamento e dei provvedimenti attuativi;
 - b) Elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si e' iniziata la procedura di decadenza, qualora si presentino i casi;
 - c) Elenco dei campi, dei loculi e delle cellette in scadenza e i relativi piani operativi;
 - d) Ogni altro atto per il quale il presente Regolamento prevede la diffusione.

Articolo 25 - Accoglimento delle salme e seppellimento

1. Nessuna salma di deceduto fuori Pertusio può essere seppellita se non previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, salvo i casi previsti dall'art.144 dell'Ordinamento di Stato Civile.

CREMAZIONE

Articolo 26 - Esercizio ed Autorizzazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, come prescritto dalla Legge 30.03.2001, n. 130.
2. Non avendo realizzato il Comune crematori, l'esercizio della cremazione e' effettuato presso il Cimitero Monumentale di Torino.
3. Sono inoltre consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'art.79 del D.P.R. 285/90.

Articolo 27 - Consegna delle ceneri

1. All'arrivo al cimitero comunale, l'urna sigillata dovrà consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto
2. Le operazioni di tumulazione delle ceneri devono essere svolte nei giorni previsti per l'effettuazione dei funerali.

Articolo 28 - Vigilanza

1. Il personale incaricato della tumulazione delle ceneri deve controllare che ciascuna urna cineraria o cassetina contenga le ceneri di una sola salma e rechi, all'esterno, il cognome e nome del defunto e le date di nascita e di morte.

Articolo 29 - Registri

1. Presso il municipio deve essere tenuto un registro contenente le generalità delle salme o dei resti cremati, la data di morte e di cremazione, la destinazione dell'urna e gli estremi dell'autorizzazione.

Articolo 30 - Tariffe per la cremazione

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 30 marzo 2001, n. 130.

Articolo 31 - Destinazione delle ceneri - "Cinerario comune".

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria disciplina i requisiti tecnici di fabbricazione, di identificazione e di impiego delle urne cinerarie; esse, fino ad eventuale appalto del servizio, sono fornite da ditta specializzata, con oneri a carico degli interessati.

2. Le ceneri possono essere collocate singolarmente in urna cineraria (celletta apposita) comunale a pagamento o in celletta ubicata in sepoltura privata. Le operazioni di sigillatura e/o dissigillatura, fino ad eventuale appalto del servizio sono effettuate da ditta o persona incaricata dall'interessato.

3. Nelle sepolture private a sterro, l'urna - realizzata in tal caso con materiale non deperibile - potrà essere inumata a condizione che siano assicurate nel tempo le condizioni di identificazione della sepoltura.

4. Ai sensi della L. 30 marzo 2001, n. 130, è consentita la dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8, del D.Lgvo 30.04.92, n. 285. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri va eseguita così come contemplato dalla normativa vigente.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 32 - Avvisi di scadenza.

1. Il Servizio cimiteriale, almeno due mesi prima delle apposite operazioni provvede:

a) A collocare e a mantenere fino al termine delle operazioni apposite segnalazioni in prossimità dei siti interessati;

b) Ad affiggere all'ingresso del Cimitero manifesti indicanti i siti interessati e gli anni di decesso delle salme ubicate nelle sepolture scadute;

Articolo 33 - Esumazione ed estumulazione ordinarie.

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie si effettuano quando siano decorsi rispettivamente non prima di 10 anni per le prime e non meno di 30 anni per le seconde, con le informazioni al pubblico previste dall'articolo precedente e secondo il piano di lavoro predisposto dal Responsabile del personale addetto al servizio di necroforo e custodia del cimitero.

2. Gli interessati possono indicare agli uffici preposti, la scelta di destinazione dei resti.
3. Su richiesta circostanziata e motivata degli aventi titolo, è possibile autorizzare singolarmente l'esumazione anticipata rispetto al piano dei lavori programmato.
4. La raccolta delle ossa, ovvero il trattamento dei resti mortali sono disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria, anche in ordine ai resti mortali rinvenuti per i quali non vi sia stata alcuna richiesta.
5. Sono considerate ordinarie le estumulazioni richieste dagli aventi titolo dopo almeno trent' anni dalla sepoltura del defunto.
6. Per quanto possibile le operazioni si svolgono proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste piu' operazioni in successione sono opportunamente delimitate.

Articolo 34 - Cellette Ossario.

1. Le ossa derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente, se non destinate a sepolture collettive, sono raccolte in contenitori di materiale idoneo, chiusi con sigillo, riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto.
2. Detti contenitori possono essere tumulati in cellette ossario e in loculi, fino al completamento della loro capienza; collocati in sepoltura privata.
3. La durata della concessione delle cellette e le modalita' di assegnazione da parte dell'Ufficio Comunale sono disciplinate ai successivi articoli.

Articolo 35 - Esumazione ed estumulazione straordinaria.

1. Salvo gli interventi richiesti dall'Autorita' Giudiziaria, sono considerate straordinarie tutte le traslazioni di salme prima della scadenza della sepoltura.
2. Le operazioni possono essere effettuate secondo la casistica dei commi seguenti.
3. A richiesta di chi ha facolta' di disporre della salma, possono essere consentite estumulazioni straordinarie:
 - a) Per abbinamento o avvicinamento da loculo a loculo, secondo la disciplina da stabilirsi da parte della Giunta;
 - b) Per trasferimento da qualunque tipo di sepoltura non accessibile a causa di barriere architettoniche, su richiesta del coniuge, del convivente o parente di I grado del defunto colpiti da grave handicap motorio.
4. In caso di richiesta di traslazione straordinaria di salma, il Servizio di Stato Civile accerta le relative cause di morte al fine di salvaguardare gli operatori da contatti con agenti patogeni infettivo-diffusivi. Qualora non sia stato possibile conoscere la causa della morte del deceduto da traslare vengono adottati i protocolli operativi di massima cautela.
5. Le traslazioni straordinarie di salme sono eseguite sotto la vigilanza della Autorita' Sanitaria che stabilisce, in via generale ovvero caso per caso, le precauzioni igienico-sanitarie di salvaguardia degli operatori cimiteriali e di tutela della pubblica salute. **(sospesa temporaneamente la vigilanza dell'A.S.L. in esecuzione D.G.R. della Regione Piemonte n. 115-6947 del 05.08.2002)**
6. In caso di esumazione straordinaria ordinata dall'autorita' giudiziaria prima di due anni dalla morte, vengono adottate le precauzioni igienico-sanitarie speciali stabilite dall'Autorita' Sanitaria di concerto con il magistrato.
8. L'estumulazione straordinaria di resti o ceneri e' autorizzata a richiesta degli aventi titolo.

Articolo 36 - Estumulazioni d'Ufficio.

1. L'A.S.L. puo', per motivi di igiene segnalati anche dal Servizio Cimiteriale, ordinare d'ufficio l'estumulazione di feretro e il suo rivestimento con una ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verra' successivamente tumulato nel medesimo loculo.
2. Gli oneri dell'operazione sono a carico del concessionario.
3. Qualora l'Autorita' sanitaria ravvisi gravi carenze igienico-sanitarie circa l'accessibilita' degli ambienti ove e' ubicata la sepoltura e non sia possibile, ne' economico alcun intervento risolutivo, e sempre che gli aventi titolo ne facciano richiesta, il Comune provvede alla estumulazione d'ufficio e, compatibilmente alla disponibilita' in atto, alla individuazione di un'altra sepoltura con compensazione degli oneri concessori.

Articolo 37- Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

1. Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del comune.

Articolo 38 - Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia e con particolare riferimento al D.M. 26.06.00 n. 219 relativo al Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, avvisano il Servizio Cimiteriale e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.
3. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, all'atto delle esumazioni e delle estumulazioni nessuno, ad eccezione dell'Autorità giudiziaria, può prelevare parti della salma, di indumenti o oggetti.

Articolo 39 - Disponibilita' dei materiali.

1. Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali di arredo non vegetale passano nella disponibilità del Servizio Cimiteriale e sono depositati provvisoriamente, previo inventario, nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero o rottamazione.
2. A richiesta degli aventi titolo, può essere autorizzato l'asporto fuori del Cimitero di arredi funebri, nonché il loro eventuale reimpiego per altra sepoltura di congiunti dei richiedenti.

SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 40 - Caratteristiche delle sepolture e loro durata.

1. Le tipologie delle sepolture, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche e il periodo ordinario di rotazione dei campi ad inumazione sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, vengono messe in disponibilità le seguenti sepolture:
 - a) ad inumazione decennale, a titolo gratuito, nel campo comune, con costo del solo servizio di inumazione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L. 27.12.2000 n. 392, convertito nella Legge 28.02.2001, n. 26, salvo i casi di indigenza, o di resti appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, come dettato dalla medesima norma;
 - b) ad inumazione trentennale, soggette a tariffa di concessione, dove la sistemazione esterna della sepoltura avviene a cura e spese dei richiedenti;

c) a tumulazione soggette a tariffa di concessione, in loculi concessi a rotazione trentennale nei manufatti realizzati dal Comune, ovvero in cellette ossario o urne cinerarie a rotazione ventennale o settantennale;

d) A tumulazione provvisoria delle salme, per le situazioni contingenti connesse alla carenza di loculi in nuovi fabbricati. Le operazioni necessarie per la sepoltura definitiva sono subordinate al pagamento delle relative tariffe.

e) Aree novantanovennali, soggette a tariffa di concessione, da servire per la costruzione di tombe di famiglia.

3. Rimangono salvi i diritti acquisiti riguardanti le concessioni in atto.

Articolo 41 - Sepulture - ulteriori chiarimenti

1. Le sepulture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative e della stipula contrattuale.

2. Per le sepulture individuali ad inumazione a turno ordinario di rotazione nel campo comune è gratuito l'uso del campo. Il servizio di inumazione ed esumazione è soggetto a tariffa stabilita dal Comune, per espressa disposizione del D.L. 27.12.2000, N. 392, convertito nella Legge 28.02.2001, n. 26, salvo i casi di indigenza, o di resti appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, come dettato dalla medesima norma;

3. Le aree ad inumazione trentennale, i loculi, le cellette - ossario e le aree per la costruzione di tombe di famiglia e le urne cinerarie sono concessi a persone non residenti al costo vigente maggiorato del cento per cento.

5. E' ammessa la facoltà degli aventi titolo di rinnovare le concessioni di cui all'art. 40 comma 2, lettere b, c ed e, per ulteriori periodi di durata stabilita dalle norme e dai regolamenti vigenti all'atto della richiesta.

Articolo 42 - Concessione ai viventi e deceduti di sepulture individuali a tumulazione

1. La concessione di loculi individuali, cellette- ossario e urne cinerarie in complessi realizzati dal Comune avviene in misura tale da non causare squilibri nella disponibilità delle sepulture a tumulazione ed e' ammessa a favore di persone residenti in Pertusio. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, senza possibilità di trasmissione agli eredi. Alla scadenza del termine assegnato il Comune rientra in possesso del manufatto. E' data agli eredi la facoltà di rinnovo, di cui al precedente articolo. Viene concesso nei seguenti casi:

a) Concessione di loculi di durata trentennale, dalla data della sepoltura, a persona deceduta ed al coniuge o ad altra persona di cui all'art. 433 del Codice Civile, nonché ai conviventi.

b) Concessione di cellette - ossario di durata ventennale dalla data della stipulazione del relativo atto di concessione;

c) concessione di urne cinerarie, di durata settantennale, dalla data del relativo atto, riservata alle persone decedute ed alle persone viventi ed al loro coniuge.

La concessione delle urne è riservata altresì al coniuge o ad un' altra persona di cui all'art. 433 del Codice Civile, nonché ai conviventi.

Articolo 43 - Elementi collocabili sulle sepulture individuali

1. All'atto della tumulazione di salme, resti o ceneri, l'incaricato del servizio di vigilanza del Comune, fornisce tutte le indicazioni in merito ai materiali ed alle dimensioni relative all'arredo della lastra di copertura.

2. Qualora vi sia stata traslazione per salma già tumulata, gli aventi diritto hanno facoltà di richiedere sulla nuova sepoltura, la lastra e gli arredi in precedenza posati nel loculo retrocesso. Nel caso in cui non fosse possibile per motivi tecnici o di deterioramento, gli interessati possono richiedere nuovi arredi al Comune.

3. Non è possibile collocare sulle lastre scritte e arredi difformi dalla disciplina tecnica esistente.

Articolo 44 - Epigrafi, arredi, ornamenti, sulle sepolture individuali richieste ad impresa privata

1. Relativamente alle sistemazioni delle sepolture private, gli aventi titolo hanno facoltà di rivolgersi alle imprese di loro fiducia commissionando loro prestazioni e forniture in conformità alla disciplina tecnica vigente come prevista dall'articolo precedente.

2. Il Comune vigila sull'operato delle imprese cimiteriali, segnala alle autorità di controllo le ipotesi di violazione, abuso o distorsione della correttezza commerciale e della concorrenza, nonché l'esito dei reclami presentati.

3. Gli uffici preposti hanno facoltà di rimuovere dalle sepolture - previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni - gli elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero.

4. Il Servizio Cimiteriale interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.

Articolo 45 - Retrocessione loculi, cellette, urne cinerarie e aree trentennali.

1. Non è previsto alcun rimborso del corrispettivo versato, qualora si verificano casi che comportino la retrocessione di concessioni, di sepolture individuali di salme, resti o ceneri, o la risoluzione anticipata di contratti stipulati con l'Amministrazione.

SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 46 - Criteri generali di concessione

1. Il comune, secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, concede per 99 anni dalla data di stipula dell'atto, salvo rinnovo, a privati, residenti in Pertusio, o non residenti, con la maggiorazione di cui all'art 41, comma 3, del presente regolamento, l'uso di aree cimiteriali da servire per la costruzione di tombe di famiglia. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi di questa parte del regolamento sono comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75.

2. Per concessione di sepoltura e' da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto.

3. Le concessioni di aree cimiteriali sono effettuate a favore di uno o più concessionari, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione della medesima.

4. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone.

Articolo 47 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della tomba. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme.

2. Ove trattasi di concessionari deceduti la manutenzione ordinaria può essere richiesta, da persone legate agli stessi da vincoli di parentela o affinità, ed autorizzata con apposito atto, che l'Amministrazione si riserva di assumere volta per volta.

3. L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura, o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.

4. Potranno inoltre essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio del Comune in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.

5. In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

6. Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità o a termine già avuti in concessione il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo, con libertà di cessione e concessione a chiunque.

Articolo 48 -Tipi di aree in concessione per sepolture private

1. Le aree e i manufatti per i quali la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di concessione sono attualmente così determinati.

a) lotto di dimensioni m. 3,90 x 4,25, ossia mq. 16,57 complessivi, destinati alla costruzione di 20 loculi privati;

2. La costruzione delle tombe di famiglia è vincolata al rispetto del progetto guida allegato al presente regolamento ed al rispetto delle norme edilizie vigenti al momento della concessione.

Articolo 49 - Modalità e termini di costruzione e sistemazione

I progetti di costruzione, ripristino e ristrutturazione delle sepolture private sono soggetti alla normativa edilizia vigente al momento della richiesta.

Articolo 50 - Agibilità della sepoltura

1. Una volta soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo precedente, con apposito atto del Responsabile del Settore Tecnico, la concessione viene dichiarata agibile per le sepolture e si procede all'autorizzazione per la tumulazione delle salme.

Articolo 51 - Ammissione nella sepoltura

1. Fatto salvo il consenso del concessionario di tumulare salme di persone che risultino essere state con egli convivente o che abbiano acquisito nei suoi confronti particolari benemerienze, come prescritto dal D.P.R. 10.09.90; N. 285, nelle sepolture private il diritto d'uso e' riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti relativi in linea diretta ed i loro coniugi, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 52 - Estumulazioni ed esumazioni da sepoltura privata.

1. Le estumulazioni e le esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, sono soggette alle norme espresse nei precedenti titoli e per le sepolture individuali.

2. Le operazioni di cui sopra sono assoggettate alla disciplina del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i.

3. Qualora i concessionari dispongano l'esumazione e la raccolta delle ossa delle salme inumate, le successive inumazioni sui posti in tal modo resi liberi seguono le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria in ordine alle dimensioni e caratteristiche della sepoltura.

4. L'istanza per l'effettuazione di estumulazioni che comportino il completo svuotamento di una tomba multipla costituisce rinuncia alla concessione senza diritto ad alcun rimborso.

Articolo 53 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private

1. Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Responsabile di Stato Civile con applicazione delle tariffe comunali previste per le estumulazioni, ecc...e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria.

Articolo 54 - Subentri nella titolarità della concessione

1. Non e' consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.

2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, sono tenuti a denunciare questa loro qualità.

3. Ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 285/90 non ha validità nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.

4. Qualora il titolare della concessione sia un ente non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.

Articolo 55 - Decadenza delle concessioni

1. La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare, viene dichiarata nei seguenti casi:

a) per inosservanza delle prescrizioni tecniche al momento della realizzazione dell'opera muraria;

b) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba;

c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e d) di cui al comma precedente, e' adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità previa pubblicazione della diffida all'albo Comunale ed a quello del Cimitero per la durata di novanta giorni consecutivi.

3. Trascorsi senza esito tre mesi dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

4. Nel caso previsto al punto a) i termini indicati nel secondo e terzo comma, sono abbreviati a trenta giorni.

Articolo 56 - Procedure successive all'atto di decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell'articolo precedente, il Servizio cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti, rispettivamente in campo ad inumazione o in ossario comune, potranno altresì essere disposte estumulazioni ove sussistano salme tumulate da meno di 30 anni.

2. Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità della Civica Amministrazione che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione secondo le modalità fissate dal presente Regolamento oppure provvedere al loro restauro o demolizione.

PARTE QUINTA - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI - IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE.

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI Articolo 57 - Orari dei cimiteri

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario esposto all'ingresso.
2. Il Sindaco disciplina l'orario di apertura.

Articolo 58 - Circolazione dei veicoli

1. La circolazione dei veicoli privati all'interno dei cimiteri è vietata. In casi particolari e opportunamente motivati deve essere autorizzata dal Sindaco.

Articolo 59 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato:

- a) introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
- b) tenere contegno non confacente al carattere del luogo;
- c) introdurre animali;
- d) asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza ad esse;

- e) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestii, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui coprifossa;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, sedere sui coprifossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi;
- i) eseguire lavori sulle tombe dei privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
- j) fare questue.

IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE
Articolo 60 - Della impresa cimiteriale

1. Nel cimitero comunale, l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto dell'attività, dal regolamento e dalla normativa tecnica.
2. Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.
3. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.
4. Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, ha facoltà di richiedere documenti tecnici e di far disporre gli opportuni accertamenti nei confronti delle Imprese che, all'interno del cimitero, effettuano lavori per conto di privati.
5. Nel caso in cui dai riscontri emergano irregolarità o mancanza di autorizzazioni o altro, il medesimo Responsabile avvia le procedure previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti.
6. Le imprese che operano all'interno dei cimiteri sono responsabili dei danni inerenti lo svolgimento dei lavori cagionati a persone o beni del Comune o di terzi.

Articolo 61 - Progetto di costruzione e relativa autorizzazione

1. Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza la preventiva approvazione del progetto relativo, conformemente alle modalità indicate nelle istruzioni tecniche, e senza il rilascio delle relative autorizzazioni.
2. Le autorizzazioni con relativo progetto saranno tenute sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice.

Articolo 62 - Recinzione del cantiere

1. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Servizio Tecnico.
2. E' vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione e comunque con obbligo della pulizia e del ripristino del terreno danneggiato.

Articolo 63 - Lavori su sepolture individuali.

1. L'esecuzione di lavori sulle sepolture individuali e' subordinata alla comunicazione al Servizio, e della dichiarazione di conformità rilasciata dalla medesima, corredata, ove necessario, dal disegno del lavoro che si intende eseguire.
2. Il Servizio Tecnico procede ai controlli secondo il presente Regolamento.

Articolo 64 - Materiale di scavo

1. I materiali di scavo e di risulta devono essere trasportati all'esterno del Cimitero, in zone indicate dal Comune, se disponibili, oppure nei siti o nelle discariche autorizzate.
2. E' vietato costruire o collocare baracche o depositi, senza autorizzazione del Servizio Tecnico.
3. Per esigenza di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Articolo 65 - Orario di lavoro delle ditte

1. Nei giorni feriali l'orario di lavoro deve terminare un quarto d'ora prima della chiusura del cimitero comunale.

2. L'attività lavorativa non è consentita nei giorni festivi e oltre l'orario predetto nei giorni feriali, salvo autorizzazione per eccezionali motivi.

Articolo 66 - Sospensione attività lavorativa

1. Nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, può essere sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali.

Articolo 67 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture

1. Il Comune può predisporre servizio di ornamentazione e, o di manutenzione delle sepolture sia direttamente, sia con l'affidamento del medesimo ad impresa.

2. All'interno del cimitero e' vietato, al di fuori del caso di cui al primo comma (esercizio in appalto), l'esercizio di attività commerciali a fine di lucro aventi per scopo la ornamentazione e manutenzione delle sepolture, nonché la fornitura dei relativi materiali.

Articolo 68 - Responsabilità delle ditte private

1. Le ditte che operano all'interno dei cimiteri hanno la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

PARTE SESTA - DELLE SANZIONI

Articolo 69 - Sanzioni.

1. Il Comune esercita la vigilanza sulle imprese funebri che svolgono la loro attività nel cimitero e procede, se è il caso, anche valendosi di potestà ispettiva, ai fini di valutare la rispondenza della loro attività alle norme di legge e di quelle del presente regolamento.

2. Per la inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di pubblica sicurezza, sono applicate le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti.

PARTE SETTIMA - DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70 - Norme transitorie e finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta comunicazione, da parte dell'ASL competente, del relativo parere favorevole.

La Giunta Comunale determina ulteriori forme di pubblicità e diffusione del presente Regolamento.